

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. (1059)	111
PRESIDENTE	111, 115, 116, 117, 119
VALIANTE, <i>relatore</i>	111, 118, 119
KUNTZE	115, 116
COCCO MARIA	116
AMADEI	117, 118
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	117, 118, 119
BREGANZE	118, 119
PREZIOSI OLINDO.	119
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PREZIOSI OLINDO e FOSCHINI: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (291);	
BREGANZE e RICCIO: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (352);	
SFORZA ed altri: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (658)	119
PRESIDENTE	119, 121, 124, 125, 127, 128
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	120, 125
GUERRIERI EMANUELE	120, 122
SFORZA	121
AMADEI	121, 122, 126
ZOBOLI	122, 127
PREZIOSI OLINDO.	122
MISASI	123
MANCO	123, 124

	PAG.
BREGANZE	124
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	125, 126
COMANDINI	127
MIGLIORI	127
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	128

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1059).

Comunico che la V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere la relazione.

VALIANTE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il vigente ordinamento

delle cancellerie e segreterie giudiziarie è contenuto nel regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. Dopo ben 35 anni, con tutte le vicende che hanno interessato il nostro Paese, tale ordinamento è da ritenersi ormai superato e niente affatto idoneo a reggere di fronte all'incremento del lavoro ed all'accen tuata complessità dei servizi giudiziari. Chi ha, infatti, un minimo di esperienza degli uffici giudiziari ha dovuto lamentare più volte tale inadeguatezza. Per giunta l'ordinamento del 1924 è stato largamente rimaneggiato da numerose disposizioni particolari che hanno inteso volta a volta provvedere a questa o quell'altra esigenza, con la conseguenza di togliere all'ordinamento stesso quella organicità indispensabile ad ogni legge fondamentale che regoli la carriera di una determinata categoria di funzionari. Ma c'è qualcosa di più: i nuovi codici, che sono stati emanati successivamente all'ordinamento giudiziario del 1924 (codice civile e codice di procedura civile, codice penale e codice di procedura penale), hanno affidato ai cancellieri e segretari giudiziari compiti particolari.

Orbene, poiché la carriera dei cancellieri e segretari giudiziari è regolata da numerosissime norme, non dico in contrasto, ma qualche volta non facilmente coordinabili tra di loro, molto frequentemente si generano delle perplessità, dei dubbi persino tra gli uffici ministeriali. Cito il caso recentissimo del dubbio che è sorto a proposito delle disposizioni da seguire in occasione dello scrutinio per la promozione dei cancellieri e segretari giudiziari, soprattutto in relazione alla legge delegata: se cioè, ai fini dello scrutinio, doveva essere adottato l'ordinamento del 1924, come legge speciale, oppure la legge delegata, o meglio lo statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957, come legge più generale, ma soprattutto successiva, che aveva regolato *ex novo* la materia.

E giacché ho citato il vigente statuto degli impiegati civili dello Stato, devo ricordare che proprio l'emanazione di questo statuto col decreto presidenziale del gennaio 1957 ha fatto sentire più gravi e frequenti questi inconvenienti lamentati, soprattutto perché il nuovo statuto ha dettato delle norme generali e molte volte nuove nei riguardi della categoria degli impiegati civili dello Stato, che hanno fatto sì che i cancellieri e i segretari giudiziari, proprio per le speciali funzioni disimpegnate e non adeguatamente riconosciute, si sono trovati frequentemente in condizioni di inferiorità rispetto agli altri impiegati dello Stato.

Da tutto quanto detto affiora la necessità di un nuovo ordinamento giuridico, che innanzi tutto applichi le linee fondamentali del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, e tenga poi conto dei particolari compiti spettanti al personale delle cancellerie giudiziarie. Il Governo ha, perciò, predisposto il disegno di legge n. 1059 che è oggi all'esame della nostra Commissione in sede legislativa; disegno di legge che posso definire senz'altro pregevole per organicità, per chiarezza di concetti, e che mi sembra veramente rispondente alle esigenze della categoria, tanto che da questa è stato accolto con vivo entusiasmo.

Il disegno di legge n. 1059 si ispira a tre criteri fondamentali. Il primo riguarda la trasformazione dell'attuale carriera di concetto in una carriera speciale articolata in questo modo: un ruolo di concetto con funzioni tecnico-contabili e di assistenza, comprendente le prime tre qualifiche di vice cancelliere e vice segretario giudiziario, cancelliere e segretario di seconda classe, cancelliere e segretario di prima classe, corrispondenti rispettivamente agli ex gradi XI, X e IX. Successivamente a questo ruolo di concetto vi è un ruolo direttivo con funzioni organizzative ed amministrative, direttive ed ispettive, comprendenti le ulteriori qualifiche di cancelliere capo di pretura (corrispondente all'ex grado VII), cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di procura generale (corrispondente all'ex grado VI), ed infine l'ultimo grado, articolato in due soli posti di organico, di cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e segretario capo di procura generale presso la suprema Corte di cassazione (corrispondente all'ex grado V).

Il secondo criterio cui si ispira il disegno di legge n. 1059 è quello di un razionale ordinamento delle attribuzioni dei cancellieri.

Il terzo criterio è quello di un definitivo e tassativo inquadramento del personale di dattilografia. Tale personale, secondo il disegno di legge, viene adibito a mansioni esclusivamente di copia ed eventualmente, e soltanto in caso di necessità, a mansioni di mero ordine, con divieto assoluto di esercitare funzioni proprie della carriera superiore; senza progressione quindi di carriera, ma soltanto economica.

Devo ora dire qualcosa intorno a questi criteri ispiratori del disegno di legge governativo. I cancellieri e segretari giudiziari svolgono delle funzioni speciali, per cui a ben ragione sono considerati facenti parte dell'ordine giudiziario (così dice l'articolo 2); infatti, anche quando collaborano col giudice.

essi svolgono dei compiti non meramente subalterni o meccanici, ma, potrei dire, integrativi, tanto è vero che la maggior parte degli atti giudiziari sono di regola compiuti con l'assistenza del cancelliere e, qualora manchi tale assistenza, vengono considerati addirittura inesistenti.

D'altronde i servizi giudiziari sono servizi complessi, tanto più che ai cancellieri recentemente sono state demandate delle funzioni che, sia pure marginali ed amministrative, erano funzioni proprie dei magistrati: mi riferisco ai depositi, alle legalizzazioni e ad altri atti del genere.

La categoria dei cancellieri e segretari giudiziari, nella generalità, è una categoria di persone preparate, competenti ed attive, il più delle volte con chiare attitudini direttive (non dimentichiamo che molti dei cancellieri e segretari giudiziari entrano in carriera con la laurea in giurisprudenza, o quanto meno, con l'iscrizione o la frequenza all'università). Molto spesso essi vengono chiamati, se non proprio ad interpretare, almeno ad armonizzare le leggi ed i regolamenti dei servizi giudiziari. Comunque la considerazione più importante da fare è quella che molte delle loro funzioni, anche a norma dell'ordinamento del 1924 ancora vigente, corrispondono alle funzioni attribuite nello statuto degli impiegati civili dello Stato ai funzionari della carriera direttiva.

Nella relazione al disegno di legge è riportato il testo degli articoli 154-158 e 159 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, nei quali vengono specificate le attribuzioni dei funzionari direttivi dello Stato. L'articolo 154 stabilisce che « il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi, anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e ricerche... ». L'articolo 158 dice che « il direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui è preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolute dagli organi superiori ». E infine l'articolo 159 precisa che: « i consiglieri di 1^a, 2^a e 3^a classe collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate,

provvedono anche agli adempimenti di carattere interlocutorio, e riferiscono su di essi al direttore di sezione; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilasciano certificati e partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione periferica quando manchino impiegati con qualifica superiore ».

Dall'esame di questi articoli risulta evidente che molti cancellieri e segretari giudiziari svolgono funzioni essenzialmente direttive. Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto giusto proporre nel disegno di legge l'applicazione a detti funzionari delle disposizioni relative alla carriera direttiva contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato. Si tratta però di una carriera speciale mista, analoga d'altra parte a quella stabilita per talune categorie di impiegati statali; mista nel senso che prevede un ruolo di concetto ed un ruolo direttivo.

Perché questo? Per alcune considerazioni molto importanti che elencherò.

Prima di tutto non tutti i cancellieri e segretari giudiziari svolgono funzioni direttive (specialmente nei grandi uffici molti funzionari vengono adibiti a mansioni più modeste di quelle cosiddette direttive); inoltre nei piccoli uffici, dove frequentemente il cancelliere è l'unico funzionario, questi deve sbrigare personalmente tutti i servizi, anche quelli che in altre amministrazioni sono normalmente disimpegnati da impiegati del ruolo esecutivo.

Per queste ragioni si è scartata l'idea di configurare la carriera come direttiva fin dall'inizio. Indubbiamente una carriera tutta direttiva avrebbe offerto il vantaggio di una maggiore omogeneità, e soprattutto avrebbe evitato promiscuità di funzioni, cosa non sempre evitabile tra funzioni direttive e funzioni di concetto; nello stesso tempo però si sarebbero incontrate le difficoltà che ho illustrato un momento fa, difficoltà che avrebbero reso impossibile quel processo formativo dei funzionari giudiziari e quella necessaria selezione degli stessi attraverso la quale si possono individuare più sicuramente gli elementi maggiormente qualificati per la direzione degli uffici e per le funzioni ispettive. Senza contare poi che una carriera direttiva fin dall'inizio avrebbe probabilmente allontano i migliori.

Ecco le ragioni che hanno consigliato di adottare il sistema della carriera mista che, come ho detto prima, è costituita dalla carriera di concetto da un lato e dalla carriera

direttiva dall'altro. Alla prima si accede, col diploma di scuola media di secondo grado, al grado iniziale che è quello di vice cancelliere corrispondente all'ex grado XI; si diventa poi cancelliere di seconda classe che corrisponde all'ex grado X, ed infine cancelliere di prima classe corrispondente all'ex grado IX. Così si chiude la carriera di concetto.

A tutti i funzionari, poi, muniti di laurea ed agli altri che abbiano almeno tredici anni di servizio (così come è stabilito dallo statuto degli impiegati civili dello Stato), è offerta la possibilità di accedere alla carriera direttiva, che prevede come prima qualifica quella di cancellerie capo di pretura (corrispondente all'ex grado VIII), e che si sviluppa con le qualifiche di cancelliere capo di tribunale (ex grado VII), cancelliere capo di Corte d'appello (ex grado VI), cancelliere capo di Corte di cassazione o segretario capo di procura presso la Corte di cassazione (corrispondente all'ex grado V). Queste ultime due qualifiche riguardano solo i due funzionari preposti alla cancelleria e alla segreteria della Corte suprema di cassazione.

Per quanto riguarda il secondo criterio relativo alle attribuzioni del personale, gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge traducono in termini giudiziari le disposizioni dei corrispondenti articoli dello statuto degli impiegati civili dello Stato relativamente al personale direttivo, di concetto e di dattilografia.

Il terzo criterio tenuto presente nel disegno di legge in esame è quello del riordinamento delle attribuzioni del personale di dattilografia. Quando si decise di trasformare in carriera speciale la carriera di concetto vigente, sorse il problema se non fosse opportuno istituire anche una carriera esecutiva che potesse collaborare con l'altra. La carriera esecutiva esisteva già nei nostri uffici giudiziari ed era costituita dagli aiutanti di cancelleria i quali erano destinati al servizio di copia, cucitura di fascicoli, protocollo, spedizione di corrispondenza, tenuta degli archivi, eccetera; ma fu soppressa con la legge del 24 dicembre 1949, n. 983, che stabilì la sistemazione dei migliori ed idonei nel ruolo dei cancellieri. Indubbiamente è un grave inconveniente quello di impegnare i funzionari in delicate attività giudiziarie e contemporaneamente costringerli ad esplicare modeste attività esecutive o d'ordine. Tuttavia è prevalsa l'esigenza prima di tutto di evitare confusione negli uffici; e poi l'altra, non meno importante, di evitare i rilevanti oneri finanziari che avrebbe necessariamente implicato la creazione di una car-

riera esecutiva. Ecco perché si è preferito stabilire che in caso di necessità, il dirigente la cancelleria o la segreteria giudiziaria può, sotto la sua responsabilità, adibire il personale di dattilografia a mansioni di mero ordine. Il personale di dattilografia, come è noto, viene attualmente adibito a funzioni di copia degli atti giudiziari. Naturalmente, e specialmente nei piccoli uffici, possono avere del tempo disponibile; sicché, secondo il criterio del cancelliere capo o del segretario capo, il personale di dattilografia potrà eventualmente essere adibito a quest'altra funzione.

Va precisato che il disegno di legge stabilisce il divieto assoluto per il personale di dattilografia di esercitare funzioni proprie dei cancellieri e segretari giudiziari, per escludere una promiscuità di funzioni, ed anche per evitare da parte del personale di grado inferiore la rivendicazione di una qualifica superiore sulla base dell'asserito esercizio di fatto di attribuzioni corrispondenti al grado superiore.

Mi sembra che questi siano i criteri fondamentali cui si ispira il disegno di legge oggi al nostro esame. Esso è composto di ben 182 articoli, compresi in 12 titoli divisi tra capi e sezioni. Risparmierò agli onorevoli colleghi la noia di una esposizione particolareggiata, che meglio potrà essere compiuta in sede di discussione dei singoli articoli. Ricorderò soltanto che il titolo I riguarda le disposizioni preliminari e generali sulla distinzione delle carriere; il titolo II detta disposizioni che regolano i concorsi per l'ingresso e la progressione in carriera; il titolo III riguarda soprattutto l'inquadramento e l'attribuzione del personale di dattilografia; il titolo IV gli organi collegiali centrali e periferici (in questo titolo sono contenute rilevanti modifiche rispetto all'ordinamento preesistente, ma in effetti niente di eccessivamente nuovo in quanto i concetti fondamentali sono posti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato); il titolo V i rapporti informativi e gli organi competenti a compilarli; il titolo VI l'assegnazione delle sedi e dei comandi; il titolo VII disciplina la materia delle incompatibilità e del cumulo degli impieghi; il titolo VIII i congedi, le aspettative, le disponibilità; il titolo IX la disciplina; il titolo X tratta della cessazione del rapporto d'impiego e della eventuale riammissione in servizio; il titolo XI raccoglie disposizioni svariate, come l'obbligo del segreto di ufficio, l'osservanza della via gerarchica, l'obbligo della residenza, l'orario d'ufficio, l'obbligo della toga, eccetera; ed infine il titolo XII disposi-

zioni di attuazione e transitorie, particolarmente necessarie in una materia del genere.

Di particolare in questa discussione generale non ho altro da aggiungere. Resto comunque a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. Debbo ringraziare l'onorevole relatore per aver dato vita ad una materia apparentemente arida e per averci portato il contributo della sua esperienza e conoscenza.

Siamo dinanzi ad un disegno di legge di particolare importanza per la sua mole e per la sua organicità.

Dichiaro aperta la discussione generale.

KUNTZE. Io ho letto con molta attenzione sia la relazione del Ministro sia il testo del disegno di legge e con altrettanta attenzione ho ascoltato la pregevole relazione del collega Valiante, il quale è illuminato anche dalla sua esperienza personale di magistrato, quantunque la sua esperienza non è forse molto protratta nel tempo, perché egli ha la fortuna di essere giovane, di età certamente inferiore alla mia, che sono stato per tanti anni magistrato.

Ora, se ci domandiamo se il disegno di legge risponda nelle sue linee generali alle due finalità dell'interesse pubblico, cioè delle esigenze del servizio a cui questi funzionari debbono essere preposti, e dell'appagamento delle aspettative dei funzionari nel loro sviluppo di carriera, io penso che in linea di massima una risposta possa essere affermativa sul primo quesito.

Sul secondo quesito, invece, vanno fatte delle riserve, che noi svilupperemo sia attraverso emendamenti sia attraverso una discussione più dettagliata in sede di esame dei singoli articoli. Tuttavia può essere detto fin d'ora che non ci soddisfano le disposizioni transitorie, perché esse hanno suscitato un vivo malcontento nella categoria interessata, in particolare in quei funzionari che, essendo già quasi a metà della carriera, avendo raggiunto il grado nono e avendolo raggiunto quasi sempre attraverso il superamento di un esame non facile — ricordo che per l'ordinamento del 1924 i posti direttivi erano riservati ai cancellieri di grado 9° — oggi per accedere al grado 8° dovrebbero sostenere un nuovo esame, senza contare che per l'altra disposizione transitoria contenuta nell'art. 177 del disegno di legge questa possibilità è limitata ad un biennio e attraverso uno scrutinio per merito comparativo. Tutto questo non soddisfa una numerosa schiera

di funzionari che va calcolata intorno alle duemila unità.

Ma questi sono rilievi di carattere particolare, che ci riserviamo di svolgere più ampiamente in sede di esame dei singoli articoli.

Rileviamo anche che, se questo disegno di legge fissa la creazione delle due carriere direttive e di concetto, risponde in effetti a una esigenza da lungo tempo sentita dalla categoria, anzi costituisce una notevole innovazione. Ma praticamente si tratta di funzioni che sono sempre esistite e sono sempre state esercitate. Si tratta in concreto di un maggiore sviluppo che viene dato alla carriera con la creazione di quel grado quinto per due soli funzionari: il cancelliere capo della Corte di cassazione e il segretario capo della Procura generale della Cassazione. Sostanzialmente — già ebbi occasione di esprimere in sede di esame dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia dell'anno scorso questa perplessità — non mi sembra che questa separazione delle carriere risponda ad una diversità di funzioni. I funzionari che entrano in questa carriera devono fin dal primo momento assolvere degli incarichi promiscui sia della carriera direttiva sia della carriera di concetto. Nei grandi uffici molto spesso vediamo che dei funzionari in sottordine esplicano delle funzioni direttive, anche se poi la firma spetta al cancelliere capo o al segretario capo. Che cosa dire, poi, dei piccoli uffici, cioè delle piccole preture, dove il cancelliere è il dirigente, è l'organo di esecuzione, è l'impiegato d'ordine, è l'impiegato esecutivo, è un po' tutto? Anche se egli è adibito a delle umili funzioni, nello stesso tempo esercita anche le funzioni di carattere direttivo che non sono diverse in nulla dalle funzioni che esercitano i funzionari di grado più elevati addetti ad uffici più importanti.

Ma questa è una perplessità di carattere personale, sulla quale non intendo insistere. Mentre, invece, un accenno debbo fare in relazione all'istituzione del nuovo incarico — non saprei come definirlo — dei dattilografi. Non è certo una funzione quella che viene esercitata dal dattilografo; può essere un ufficio, una mansione, ma è certamente qualche cosa di abnorme, che esce fuori da quello che è in genere l'ordinamento degli impiegati dello Stato. Ora non posso nascondere la mia seria perplessità in relazione alla possibilità data al capo ufficio di adibire questi dattilografi anche a mansioni d'ordine, con divieto assoluto — dice il disegno di legge — di attri-

buire funzioni alle quali debba essere preposto il cancelliere o il segretario.

Io non vorrei che si venisse a creare una situazione analoga a quella che venne a determinarsi per gli aiutanti di cancelleria. Anche gli aiutanti di cancelleria entrarono come impiegati d'ordine; anche gli aiutanti di cancelleria dovevano essere adibiti esclusivamente a mansioni d'ordine con divieto di essere adibiti a mansioni di concetto; viceversa in pratica è accaduto che gli aiutanti di cancelleria molte volte hanno sostituito — ed anche lodevolmente, posso aggiungere, per la mia esperienza personale — il cancelliere nella direzione della cancelleria della pretura.

Ora, se si lascia questo spiraglio per cui i dattilografi possono essere adibiti a mansioni d'ordine, in tutti gli uffici vedremo i dattilografi addetti a queste incombenze, mentre essi faranno le copie fuori delle ore di ufficio. Ciò si verificherà specialmente dove i dattilografi si riveleranno capaci ed intelligenti.

Se così è, non mi sembra che preoccupazioni di carattere finanziario dovrebbero precludere a questi impiegati ogni possibilità di carriera. Se si vuole che restino soltanto dattilografi, debbono essere adibiti esclusivamente a mansioni di copia, non a mansioni d'ordine, le quali inevitabilmente li porterebbero a sconfinare, non per volontà loro ma per volontà dei capi ufficio, da quelle che sono le loro attribuzioni.

Debbo fare, poi, un'altra osservazione di carattere generale in relazione al divieto disposto nel disegno di legge di ingresso in carriera delle donne per mansioni di cancellerie e segretario. Non voglio esaminare il problema costituzionale che questa norma viene a ledere.

PRESIDENTE. Questo problema è stato già esaminato nelle sue forme più generali dalla I Commissione (Affari costituzionali).

KUNTZE. Io penso che una donna laureata o diplomata, se ha ingresso in tante altre carriere, possa anche esplicare le funzioni di cancelliere. Non vedo il motivo perché la donna debba essere esclusa da una carriera la quale non importa delle particolari attitudini e non presenta delle difficoltà di carattere particolare.

PRESIDENTE. Il parere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali), non in relazione a questo disegno di legge, ma come principio generale, è favorevole all'ingresso delle donne in tutti i pubblici uffici.

KUNTZE. Credo allora che in linea generale non devo aggiungere altro. Dovrò, però,

durante l'esame degli articoli essere più dettagliato sulle singole disposizioni del disegno di legge, alcune delle quali si prestano ad una modificazione sia per garantire una migliore efficienza dei servizi, in considerazione della finalità pubblica che deve stare a cuore a tutti noi, sia per garantire le legittime aspettative di una categoria di funzionari che, mi sia consentito di dirlo, è particolarmente vicina al mio cuore perché ho avuto modo di apprezzarla per tanti anni nell'espletamento delle mie funzioni giudiziarie, anche se talvolta posso essere stato non personalmente lieto di qualcuno dei funzionari che il Ministero mi assegnava. Penso, quindi, che questa categoria possa meritare un riconoscimento attraverso questa legge che ci accingiamo ad approvare.

Nel complesso, rifacendomi a quello che dicevo all'inizio, ritengo che nelle sue grandi linee il disegno di legge risponda alle finalità pubbliche e agli interessi della classe; se verranno apportate quelle modifiche che noi ci onoreremo di proporre e quelle altre eventuali che potranno proporre i colleghi, faremo uno strumento di legge che, se non sarà perfetto, perché le leggi non sono mai perfette, sarà effettivamente rispondente agli scopi che ci prefiggiamo.

COCCO MARIA. Sono d'accordo con l'onorevole Kuntze che questo disegno di legge, dove stabilisce delle esclusioni per le cittadine italiane, non corrisponda a quel rispetto della Costituzione che vorremmo fosse imperante nella formulazione pratica delle leggi applicative. Mi riservo al momento opportuno di presentare alla Commissione gli emendamenti relativi. Mi limito per ora ad osservare che le donne, se non di diritto, stanno già di fatto nell'ordinamento giudiziario, perché vi stanno in veste di giudice togato in commissioni speciali e vi stanno a fianco dei giudici togati in Corte di assise. Io ne ho una esperienza diretta in Corte d'appello, per aver fatto il giudice minorile per qualche anno.

Credo che la presenza delle donne in ogni ordine e grado dell'ordinamento giudiziario potrebbe dare un apporto non disdicevole per la femminilità e d'altra parte non causerebbe certamente uno scadimento delle funzioni di ordine amministrativo. Del resto troviamo sia nell'ordine degli avvocati sia nelle amministrazioni dello Stato delle donne che non hanno nulla da invidiare ai colleghi uomini.

Non mi dilungo, perché so che in linea di massima siamo d'accordo; mi riservo di

intervenire al momento opportuno con maggiori precisazioni.

AMADEI. Desidero far presente all'onorevole Presidente e ai colleghi della Commissione che sull'ordinamento del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie esiste anche una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che reca la firma dell'onorevole Berlinguer e del sottoscritto, nonché dei colleghi Comandini, Musotto, Pinna e Targetti. È una proposta di legge di pochi articoli. Avrei avuto piacere che, come si è fatto altre volte, l'onorevole relatore ci avesse detto qualche cosa anche in merito a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. All'atto della formazione dell'ordine del giorno e dell'inserimento del disegno di legge in esame, mi sono, infatti, posto il problema al quale ella accenna. Tuttavia mi è parso obiettivamente che si trattasse di un problema diverso, transeunte, e straordinario, rispetto al carattere sistematico, ordinario e permanente — sia pure con la relatività di ogni legge — del presente provvedimento. Pertanto non ho potuto considerare la proposta di legge di cui ella parla, come avente lo stesso oggetto e lo stesso carattere. Nulla esclude che se ne parli in sede di discussione generale. Sentirò anche il relatore e il rappresentante del Governo su questo punto che è il mio punto di vista, che debbo sottolineare di fronte alla Commissione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo, innanzi tutto, esprimere al Presidente il mio ringraziamento per aver aderito alla mia preghiera di portare al più presto nell'ordine del giorno l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Il Presidente è stato molto amabile e cortese di farsene carico e oggi possiamo iniziare la discussione in merito. Io lo ringrazio a nome del Ministero e degli interessati, come ringrazio il relatore per la sua relazione. Debbo soffermarmi su tre punti importanti, comprendendo in questi anche la richiesta avanzata dal vicepresidente Amadei.

L'onorevole Kuntze ha fatto al disegno di legge alcune osservazioni di ordine generale e alcune di natura più particolare. Debbo dire all'onorevole Kuntze che questo disegno di legge non vuole affatto rappresentare la perfezione, ma è il meglio che si poteva, a mio parere, attendere dagli studi che sono stati compiuti con molta diligenza da parte degli uffici, con l'ausilio degli stessi interessati. Il disegno di legge si compone di ben 182 articoli e 12 titoli ed è frutto di mesi e mesi di diligente esame.

Si capisce che qualcuna delle disposizioni potrà essere, come dovrà, esaminata, discussa ed emendata, se questo sarà il parere della Commissione. Ma non si può, io penso, fare alcuna discussione sul principio fondamentale del disegno di legge, che è quello della divisione tra la carriera di concetto e la carriera direttiva. L'onorevole Kuntze ha detto che esprimeva una sua opinione personale. Allora siamo perfettamente d'accordo ed è inutile discutere su questo, che è stato proprio il pilastro fondamentale della discussione avvenuta con i funzionari. Quindi, questo concetto d'ordine generale — e l'ha detto meglio di me nella sua relazione l'onorevole Valiante — dev'essere a mio parere mantenuto.

L'onorevole Kuntze ha anche citato la disposizione dell'articolo 177, quasi che questa fosse una disposizione assolutamente inaccoglibile. Ma posso dire che noi stessi, dopo aver presentato alla Camera il disegno di legge, abbiamo riveduto la disposizione sempre in contraddittorio con gli interessati e abbiamo presentato un emendamento che discuteremo a suo tempo.

C'è un'altra questione grave: quella delle donne. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera non si è occupata del problema specifico riguardante l'ingresso delle donne nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, ma del problema più generale della attuazione della norma costituzionale. È vero che il parere della I Commissione è stato favorevole alle donne. Tuttavia debbo ritenere — e mi riservo di informare meglio la Commissione in proposito — che gli uffici sono contrari, perché la carriera dei cancellieri e dei segretari giudiziari appartiene all'ordine giudiziario e l'onorevole Kuntze, che è stato valorosissimo magistrato, sa che i magistrati non hanno mai voluto le donne nell'amministrazione della giustizia.

KUNTZE. Io non sono stato tra questi!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Parlo della generalità dei magistrati; le eccezioni ci sono e sono sempre lodevoli.

Lo stesso Consiglio di Stato recentemente ha pronunciato non una, ma diverse sentenze, dichiarandosi assolutamente contrario. C'è stata una eccezione, ma riguarda una materia tanto cara al cuore e alla intelligenza del nostro Presidente, la materia consolare e diplomatica. Una donna è riuscita infatti a farsi dare ragione dal Consiglio di Stato. Comunque, del problema della ammissione della donna ripareremo a suo tempo.

La proposta di legge Berlinguer non può essere abbinata a questo disegno di legge perché ha un oggetto del tutto diverso. L'onorevole Berlinguer e gli altri firmatari propongono un aumento di 400 posti nelle piante organiche delle cancellerie. È un problema, dicevo, del tutto diverso da quello in esame. Il disegno di legge di cui ci occupiamo riguarda, infatti, l'ordinamento generale delle cancellerie e segreterie e prescinde dall'organico. Per quanto riguarda, invece, l'aumento dell'organico debbo dire all'onorevole Berlinguer e agli altri colleghi che potremo discutere la sua proposta di legge non appena sarà presentato — io ho già qui il testo — un disegno di legge del Governo che riguarda l'aumento dell'organico sia delle cancellerie e segreterie, sia dei magistrati. Debbo anzi precisare all'onorevole Amadei che c'è un'altra proposta di legge dell'onorevole Bozzi sull'argomento, già presentata al Parlamento. Evidentemente il giorno in cui parleremo dell'aumento degli organici, abbineremo tutte queste proposte di legge e le discuteremo insieme.

Il disegno di legge ora in discussione non ha finalità politiche ma soltanto tecniche. Esso veramente corrisponde alle aspettative di tutti i funzionari. E, pertanto, sarebbe forse opportuno senz'altro stabilire l'ordine dei lavori, trattandosi di ben 182 articoli.

Sono 182 articoli. Su circa 150 possiamo tutti considerarci d'accordo; per gli altri 30 sarà necessaria la discussione, magari con la presentazione di emendamenti aggiuntivi e sostitutivi. Io proporrei, quindi, di nominare un comitato ristretto che, dopo aver esaminato i 182 articoli, sottoponga alla Commissione il risultato del proprio lavoro.

Rimane il problema degli emendamenti che è anch'esso un problema serio. Anche per questi io penserei di fissare una data in attesa della quale lo stesso comitato ristretto li esaminerà per poi riferire alla Commissione. Vi è poi da coordinare questo disegno di legge con la legge del 30 luglio 1959.

AMADEI. Mi accontento delle sue dichiarazioni in quanto anche a me pare che la proposta di legge Berlinguer dovrebbe essere esaminata in altra sede. Però, vedo che in calce al complesso disegno di legge vi sono delle tabelle che riguardano l'organico del personale.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In fondo al disegno di legge vi è l'articolo 181 dedicato alle piante organiche. Trattandosi di una delega, dovrà essere trasmesso all'Assemblea.

VALIANTE. Il problema delle funzioni del grado IX è un problema grave perché si tratta di un grado congestionato: su 7 mila cancellieri quasi 1.500 sono di grado IX. Lo stesso onorevole sottosegretario ha detto che il Governo è favorevole alla proroga del termine previsto dall'articolo 177, ed io ho già pronto un emendamento assai largo in proposito.

Questo disegno di legge vuole finalmente dare una qualifica ai funzionari direttivi, a quei funzionari cioè, che pur essendo di concetto, esplicano funzioni direttive. Ciò risponde ai criteri del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato.

KUNTZE. Io ho espresso una mia perplessità personale, ma non mi sono dichiarato in disaccordo col disegno di legge. Lo dimostra il fatto che non ho presentato emendamenti.

VALIANTE, *Relatore*. Il criterio ispiratore del disegno di legge è conforme al principio fondamentale stabilito nel nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo cui, a parità di funzioni, deve corrispondere parità di trattamento economico. Vengono, quindi, ad essere allineati, almeno sul piano del trattamento economico ai funzionari della carriera direttiva.

Indubbiamente persiste la preoccupazione circa le funzioni dei dattilografi: quella di copia e l'altra di mero ordine. Io penso si potrebbe ovviare a questa preoccupazione stabilendo esplicitamente nella legge che i dattilografi esplicano innanzi tutto la loro funzione di copia e che solo in casi di emergenza, inteso soprattutto come lavoro straordinario, potrebbero esplicare mansioni d'ordine.

BREGANZE. È giusto quanto l'onorevole sottosegretario ha proposto in ordine alla opportunità di nominare un comitato ristretto che studi completamente la materia e raccolga gli emendamenti da sottoporre all'attenzione del Governo e dei colleghi della Commissione. Mi pare sia logica anche l'osservazione di stralciare la materia indicata nell'articolo 181 del disegno di legge, per farne oggetto di particolare disciplina.

Ritengo, però, necessario fare una viva raccomandazione. Il personale di dattilografia presso gli uffici e presso il Ministero è in numero molto rilevante; se non vado errato supera le 1700 unità previste attualmente. Questo fatto risponde non solo ad esigenze umane ma anche a concrete necessità degli uffici giudiziari. D'altra parte col 31 dicembre prossimo questo personale verrebbe a decadere dalle sue funzioni.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. V'è una proposta di legge dell'onorevole Cervone in proposito alla Camera.

BREGANZE. Dato questo, vorrei segnalare all'attenzione del Governo — e sarei ben lieto di avere un'assicurazione in proposito questa mattina — la necessità non solo di adeguare l'insufficiente numero di 1700 unità del personale di dattilografia alle stesse esigenze degli uffici giudiziari, ma anche di provvedere con una norma transitoria, perché in attesa di una opportuna maggiorazione dell'organico, col 31 dicembre il personale stesso non debba troncarsi la sua attività; e ciò sia per rispondere alle legittime aspettative degli interessati, sia per le esigenze concrete degli uffici giudiziari.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non le posso dare affidamenti. C'è, come ho detto, una proposta di legge dell'onorevole Cervone che gli onorevoli parlamentari dovranno discutere ed approvare. Spero che ciò possa essere fatto prima del 31 dicembre prossimo.

BREGANZE. Chiedo che quando il disegno di legge in esame tornerà alla nostra discussione, venga abbinata anche la proposta di legge dell'onorevole Cervone.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma sono due materie diverse.

PREZIOSI OLINDO. Desidero esprimere la mia opinione sul fatto che il disegno di legge in esame risponde agli interessi di questa benemerita categoria dell'amministrazione della giustizia. Sono d'accordo anche per la nomina di un Comitato Ristretto per l'esame dei singoli articoli. Faccio solo una preghiera: che si assegni un termine per la presentazione degli emendamenti, perché io non ero ancora preparato a presentare i miei.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché verranno presentati numerosi emendamenti al disegno di legge in esame, ritengo opportuno il ricorso alla nomina di un Comitato ristretto per la formulazione degli articoli.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Valiante, i deputati Paolucci, Kuntze, Bisantis, Sforza. Io stesso ne presiederò i lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (291), Breganze e Riccio: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (352), Sforza ed altri: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini: « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (291) »; dei deputati Breganze e Riccio: « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (352) » e dei deputati Sforza, Zoboli, Pellegrino e Silvestri: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (658) ».

La discussione generale su questo delicato problema che tocca il codice penale vigente in un settore di grande delicatezza dal punto di vista etico e morale è già stata fatta. Fummo costretti, per forza di cose, ad interromperla al passaggio agli articoli; ragion per cui darò la parola all'onorevole relatore il quale ci farà un quadro sintetico della situazione. La nostra Commissione si trova dinanzi tre proposte di legge di cui la più lontana in ordine di tempo è quella di iniziativa dei deputati Sforza ed altri che esclude assolutamente il procedimento di ufficio per il delitto di lesione semplice con danno non superiore ai 10 giorni nei confronti degli appartenenti al gruppo familiare di cui all'articolo 582 ultimo comma del Codice penale. Sorge il dubbio (è sorto a me studiando brevemente la materia, ma penso che l'onorevole relatore ci vorrà illuminare in proposito) se vada inclusa o meno l'ipotesi di sevizie o motivi abietti. Secondo me, *prima facie* sembra doversi escluderlo, sebbene il presentatore sia di parere contrario. Esaminando poi le altre due proposte di legge sembra che anche esse concordano su questo punto. Indubbiamente ci troviamo di fronte ad un problema molto delicato che investe esigenze morali che sono nel fondo della nostra coscienza. Gli onorevoli Breganze e Riccio sostengono l'esclusione della procedibilità di ufficio nei confronti degli appartenenti al gruppo familiare allo scopo di evitare pericolosi sfaldamenti dei vincoli dell'unità della famiglia, proprio per tentare di sanare quel solco apertosi dalla lesione in danno dei familiari che, qualora si aprisse un procedimento giudiziario, diventerebbe incolmabile. È questo un punto molto delicato che richiede veramente tutta la nostra più attenta meditazione. Comunque l'onore-

vole relatore ci spiegherà ora analiticamente il suo punto di vista non trascurando certamente di tener presente il precetto morale, che noi tutti sentiamo, che è quello di: « onorare il padre e la madre ». Mi rendo conto che vi sono due facce del problema da poter considerare ed è per questo che dobbiamo esaminarlo con tutta obiettività. Siamo per accingerci a fare una modifica del codice penale e dobbiamo, quindi, avere la piena responsabilità del nostro operato.

ANDREUCCI, *Relatore*. Dopo quanto ha premesso l'onorevole presidente credo che non rimanga al relatore molto da aggiungere se non di richiamare la loro attenzione su quelle che furono le conclusioni cui arrivammo nella seduta del 16 luglio 1959. In quella seduta stabilimmo di incontrarci di nuovo per fissare, attraverso l'opera di un Comitato ristretto, un testo concordato da sottoporre all'esame della Commissione. Il Governo, e precisamente il Sottosegretario onorevole Spallino anche oggi presente, dopo aver fatto delle riserve circa la opportunità di intraprendere un lavoro di riforma del codice penale in maniera frammentaria, aveva detto che il Governo, in subordinata, si rimetteva al testo proposto dall'onorevole Breganze che in sostanza ricalca il testo del progetto di riforma del codice penale. Rimangono allora da esaminare le altre due proposte di legge di cui una vorrebbe escludere anche per gli ascendenti la procedibilità di ufficio e l'altra invece la ammetterebbe.

Ieri, esaminando i vari testi, e tenendo anche conto di altri fatti che sono previsti dalla legge come reati, mi è venuto da pensare che si sarebbe potuto arrivare ad una soluzione intermedia che risolvesse questo conflitto. Il fenomeno della lesione provocata ai discendenti può avvenire molte volte da parte degli ascendenti abusando dei mezzi di correzione. L'abuso dei mezzi di correzione è già previsto come reato dall'articolo 571 che mi suggerisce appunto questa soluzione perché richiama espressamente la pena comminata dall'articolo 582 che oggi esaminiamo. Un altro reato previsto dal nostro codice penale è quello contemplato dall'articolo 572 riguardante i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli che sono puniti con la pena della reclusione che va da uno a cinque anni. In questo caso penso che potrebbe essere ammessa la procedibilità d'ufficio. La mia proposta in sostanza sarebbe questa: modificare la proposta Breganze nel senso che si proceda a querela di parte per i reati di lesione nei confronti dei discendenti, mentre si proceda anche di ufficio per i reati di lesione nei confronti degli ascendenti. Così

resterebbero confermati alcuni principi che sono nella natura dell'uomo e che sono fondamentali per la vita civile, mentre rimarrebbero fermi gli articoli 571 e 572 che tutelano sostanzialmente l'incolumità del minore.

GUERRIERI. Io non solo sono favorevole al testo proposto dall'onorevole Breganze, ma sono anche della opinione di restringerne ulteriormente la portata. Praticamente si è avvertita, attraverso l'esperienza forense, l'opportunità di escludere la perseguibilità di ufficio per le lesioni commesse in danno del coniuge, non di escludere la perseguibilità di ufficio per le lesioni in danno dell'ascendente o del discendente. Le due ultime ipotesi configurano un reato oggettivamente più grave. Per l'omicidio di fatto è applicabile l'ergastolo quando concorre l'aggravante prevista dall'articolo 577, n. 1. Ma, a parte la maggiore gravità della lesione in danno dell'ascendente o del discendente, ammettere la perseguibilità a querela di parte significa ammettere anche il presupposto che esista nel soggetto passivo del reato la libertà morale necessaria per esercitare il diritto di querela. Ora crediamo noi che una lesione commessa in danno del figlio o del padre determini nel soggetto passivo la sufficiente libertà morale per chiedere la tutela dei propri diritti attraverso l'esperimento del diritto di querela? Che cosa si verifica nel caso del figlio minore? Che la querela deve essere proposta dalla madre nella rappresentanza del figlio. Ma la madre si metterà in condizione di far ciò? Si tratta evidentemente di situazioni familiari molto gravi. E se una situazione di tal genere preoccupa per il figlio legittimo, ancora di più deve preoccupare per il figlio legittimo, perché in questo caso generalmente succede che la madre, dati i vincoli che la legano al padre naturale, ha una libertà ancora minore per potere proporre una querela.

Credo, perciò, che sia conveniente lasciare le cose come sono, senza modificare il sistema della legge. D'altra parte non mi sembrano neppure valide le considerazioni di opportunità a cui vorrebbe ispirarsi la norma che viene proposta. Si dice che la perseguibilità di ufficio del reato viene ad incidere nella unità morale della famiglia. Ma l'argomento può esser capovolto, perché, stabilendo che il reato possa essere perseguito solo a querela di parte, nel momento in cui il discendente o l'ascendente eserciterà il suo diritto di querela, proprio un tal fatto inciderà negativamente sulla unità morale della famiglia. È preferibile che l'autore del reato debba imputare al rigore della legge il procedimento penale a cui viene

sottoposto e la condanna che ne consegue, piuttosto che alla volontà e all'iniziativa dell'ascendente o del discendente.

Proporrei, pertanto, questa formulazione limitativa: « salvo quella riguardante le lesioni in danno del coniuge, del fratello o della sorella ».

PRESIDENTE. Quindi ella limiterebbe la innovazione alla ipotesi del coniuge, del fratello e della sorella, depennando il padre e la madre, i figli adottivi, il padre e la madre adottivi, gli affini.

SFORZA. Dopo quello che ha detto e proposto il relatore, mi sembra che la proposta di legge presentata da me e da altri colleghi differisca soltanto per quello che riguarda gli ascendenti.

Debbo dichiarare che la mia proposta di escludere la procedibilità di ufficio anche in confronto degli ascendenti muove proprio dal sentimento della unità della famiglia, perché si tratta di incidenti di piccola natura — non dimentichiamo che siamo nel caso di lesioni semplici guaribili nel decimo giorno e che, come ha detto il Presidente, non si vuol far entrare in questa proposta il caso del motivo abietto o futile e perché queste forme delittuose di così lieve entità sono molto spesso frutto di un ambiente sociale di miseria materiale il quale porta quasi sempre con sé la miseria morale. Il tener ferma la procedibilità di ufficio scava nella famiglia un solco che non potrà più essere colmato, perché la condanna porterà fatalmente a dividere la famiglia.

Inoltre i colleghi che sono contrari a questa proposta, dovrebbero tener presente due elementi che a me sembrano importanti. Innanzitutto non è con la querela di parte invece della procedibilità di ufficio che si diminuisca la gravità del reato o che lo si faccia diventare di fronte all'opinione pubblica come un fatto lecito. Quello che non è lecito è e rimane fatto delittuoso. Si tratta solo della procedibilità, la quale non attiene al valore sostanziale del reato.

Un altro principio poi non si tiene presente, quello cioè di dover consentire al padre e alla madre il perdono, che secondo me, di tutte le virtù umane, è la più bella e la più santa. Vi voglio citare un caso *sui generis*, che mi è capitato nell'esercizio della professione. Era avvenuto un piccolo litigio tra madre e figlio, che determinò la caduta della madre, la quale riportò una ecchimosi, il processo si svolse al tribunale dei minorenni di Bari, dove sentii la madre dire al tribunale: « ma io l'ho perdonato questo povero figlio,

non l'ha fatto apposta ». Da parte sua il pubblico ministero disse cose che mi hanno commosso, perché rilevò proprio questo: « Peccato che il legislatore non abbia dato alla madre in questo caso la possibilità del perdono! ». Eppure ci sono casi in cui nella nostra legislazione penale, pur procedendosi d'ufficio, entro certi limiti di tempo o di condizioni è data la possibilità della remissione esplicita o tacita. E siamo in casi di reati ben più gravi, come la violenza carnale. E perché si fa questo? Per ragioni di opportunità, nell'interesse della famiglia. Ma qui militano ragioni di opportunità ben più rilevanti, ben più serie, ben più morali. In questo modo si costringerebbe in casi simili molto spesso il magistrato — lo sanno quei colleghi che hanno fatto il magistrato — a ricorrere a degli espedienti, a dire, per esempio, come fece il tribunale dei minorenni di Bari, che la lesione non era volontaria ma colposa, in contrasto con quello che è l'indirizzo e l'orientamento della Corte di cassazione. Tuttavia questi espedienti non rappresentano un rimedio, perché dipendono dalla sensibilità e dal temperamento del magistrato: abbiamo giudici fedeli e giudici meno severi, giudici che hanno della comprensione per questi casi umani e giudici che si attengono strettamente alla legge: *dura lex sed lex!*

Per questi motivi io insisto perché venga estesa la procedibilità di ufficio anche al caso di lesioni semplici prodotte all'ascendente dal discendente.

AMADEI. Concordo, onorevole Presidente, con le dichiarazioni rese dall'onorevole Sforza. Devo però ricordare che anche in passato si è considerata l'ipotesi della non perseguibilità di ufficio per le lesioni tra coniugi. Fin dal 1948, in occasione della discussione sullo stato di previsione del Ministero della grazia e giustizia ebbi l'onore di trattenerne la Camera su questo argomento e allora Ministro della giustizia, il compianto onorevole Grassi, disse che il problema era degno della massima attenzione e si parlò non soltanto delle lesioni tra coniugi, ma anche di quelle tra gli ascendenti ed i discendenti e viceversa. Le ragioni umane del provvedimento che da tempo invociamo sono in sostanza quelle espresse dall'onorevole Sforza: questi delitti traggono origine da un ambiente tutto particolare, un ambiente di miseria e di disperazione. È difficile che un delitto del genere possa verificarsi in uno strato sociale più elevato. Ed infatti noi notiamo, a volta a volta, nell'esercizio della nostra professione come i tribunali si dimostrino sensibili di

fronte a queste situazioni e come in genere siano propensi a ridurre la portata ed il senso del reato stabilendo in sentenza il più delle volte che non è lesione quella che in effetti lo sarebbe, che non vi è dolo quando invece il dolo esiste. Non solo i tribunali, ma gli stessi Procuratori della Repubblica tendono a favorire questo genere di imputati. Alla luce di queste considerazioni noi pensiamo che vada accolta la proposta che la non perseguibilità di ufficio debba estendersi anche alle lesioni tra ascendenti e discendenti. Lasciamo quindi alla parte offesa il diritto di sporgere querela. Se un genitore viene a trovarsi di fronte ad un figlio che ripetutamente incorre in reati del genere, può sempre avanzare querela e mantenerla; ma diamo la possibilità, specialmente ai genitori, di poter perdonare una malefatta del figlio che magari in quel momento potrebbe essersi trovato in condizioni del tutto eccezionali. Sono certo che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole a questa proposta di legge.

GUERRIERI. Ma a volte dei gravi reati vengono mascherati sotto forma di lesioni!

AMADEI. Ma quei casi sono puniti con pene molto più gravi.

ZOBOLI. Io sono dell'opinione che vada accolto il testo della proposta dell'onorevole Preziosi il quale in sostanza assorbe il testo proposto dall'onorevole Sforza e, cioè; che le lesioni provocate dal discendente nei confronti dell'ascendente e viceversa, sono perseguibili soltanto a querela di parte. È stato rilevato che va tenuto presente un altro fattore: il particolare rispetto che il discendente deve all'ascendente. All'osservazione fatta dai colleghi che mi hanno preceduto, onorevoli Sforza ed Amadei, secondo la quale, ai fini della valutazione dell'entità della colpa, del comportamento del soggetto attivo del reato, va considerato l'ambiente sociale in cui il reato è stato commesso, è stato aggiunto il particolare rispetto dovuto all'ascendente. Devo fare osservare che il valore giuridico dell'ordine della famiglia è protetto in un'altra categoria penale, e precisamente nella categoria dei reati contro l'ordine della famiglia. Bisogna tener distinti secondo me il fatto sporadico dal fatto consuetudinario. Anche volendo tener conto di certe situazioni ambientali, secondo me è la tendenza, l'*habitus* della persona che deve essere corretto e represso.

Non trovo poi che l'osservazione fatta dal collega Guerrieri possa calzare; in quel caso si sfocia in un campo tutto diverso regolato in altra maniera. Indubbiamente il reato del figlio che alza la mano contro il padre è un

reato che può impressionare se si verifica in un ambiente dove vi sia un minimo di educazione; ma riferito ad un ambiente più misero si riduce in un fatto che non comporta in sé quel senso di offesa che potremmo ravvisare noi. Per le considerazioni fin qui fatte e proprio per perseguire quello che è uno dei fondamentali obiettivi del legislatore, il mantenimento dell'armonia familiare, io direi di appoggiare e di approvare il testo proposto dall'onorevole Preziosi.

PREZIOSI. Desidero fare qualche chiarimento senza ripetere, però, i motivi che ebbi l'onore di esporre alla Commissione quando si discusse in linea generale questa mia proposta di legge, la prima anche in ordine cronologico. Tuttavia una ripetizione è inevitabile in quanto ancora una volta sono qui a sostenere che la proposta ha lo scopo di non dividere, ma di rinsaldare l'unità della famiglia, di sanare quelle ferite che per ovvi motivi sono principalmente il frutto del tenore di vita di un determinato ambiente sociale. Ho avuto l'impressione che la discussione abbia dilagato un po' e non mi sembra possa essere accolta l'osservazione dell'onorevole Guerrieri per cui la perseguibilità a querela di parte sia limitata solo alle lesioni tra coniugi, fratelli e sorelle, escludendosi persino le lesioni in danno di affini e nei rapporti di adozione. Il nostro scopo è quello di salvare l'unità familiare e, quindi, dobbiamo essere i più elastici possibile. In effetti questi episodi sono sporadici e bisogna, quindi, concordare con quanto ha detto l'onorevole Zoboli. In questi ambienti poveri si agisce non per sentimento, ma così, per una specie di istinto il che è una cosa ben diversa. Se vogliamo raggiungere il nostro scopo non possiamo ammettere delle eccezioni limitando la portata della norma. Poco fa è stato detto che vi sono anche altri articoli del codice penale che tutelano i delitti contro la famiglia. È esatto. L'articolo 570 contempla appunto i casi di violazione degli obblighi di assistenza familiare inerenti alla *patria potestas* tutelandosi in tal modo il minore da atti di sopraffazione degli ascendenti. Il successivo articolo 571 condanna i casi di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina considerando il reato particolarmente grave qualora ne derivi una lesione. In questo caso abbiamo, è ovvio, il dovere di intervenire e ci tutela il fatto che vi è l'obbligo da parte del medico che fa la visita di riferire all'autorità giudiziaria. E quando il medico ha rilevato una escoriazione come effetto di una lesione tra padre e figlio, ha il dovere di trasmettere il referto all'autorità giudi-

ziaria e sorge, quindi, il procedimento penale. Però abbiamo una lunga esperienza, di cui voi tutti siete esperti maestri in proposito, anche più di me. Sappiamo che questi processi promossi per la denuncia imposta al medico dalla legge derivano in genere da una manifestazione temporanea d'ira, alla quale, passato il momento, segue subito la riconciliazione. In tutte le cause di lesione che ho seguito quando esistevano questi rapporti, non ha mai visto che un padre o un figlio, nonostante la conferma della denuncia del medico fatta davanti ai carabinieri, l'abbiano mantenuta innanzi al magistrato. Essi negano al magistrato quella che è la verità, dal che dovrebbe derivare un procedimento per calunnia. Il magistrato allora si trova costretto a negare il fatto e a fare delle acrobazie per arrivare ad una soluzione. Quindi da una parte le stesse parti lese fanno del tutto per superare quell'episodio triste e doloroso della loro famiglia, dall'altra il magistrato si trova costretto a violare la legge. Ma le une e l'altro sono animati da un solo fine: quello di ricomporre l'unità familiare, che era apparsa per un breve tempo offesa e ferita nella sua compattezza.

Queste sono le considerazioni che mi hanno mosso nel formulare la mia proposta di legge e a queste stesse considerazioni prego anche l'onorevole Breganze di voler aderire, perché la tutela giuridica rimane quando si verificano dei fatti che incidano veramente e gravemente nei rapporti sia a carico del padre sia a carico del figlio.

Io non ho mai visto una querela in casi di questo genere; però, se anche la querela esiste, essa è la manifestazione di un'ira momentanea a cui subentra subito il perdono e la riconciliazione. Quindi non si arriva davanti ai carabinieri volontariamente per far finire il proprio congiunto, ma ci si arriva solo attraverso la trasmissione del referto del sanitario. Si è detto che la querela avrebbe bisogno di una libertà morale che potrebbe non esserci. Sono considerazioni che io rispetto, però nella pratica non hanno nessuna importanza, come ci insegna l'esperienza che abbiamo vissuto. Sono convinto che l'unico modo per raggiungere il fine della conservazione dell'unità familiare non possa essere che quello da noi indicato nella nostra proposta di legge. Quindi, mi permetto di insistere per l'accoglimento della proposta stessa, che è concreta e che fa superare quelle divisioni a cui sarebbe sottoposta l'unità familiare.

MISASI. Io sono d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Preziosi e con quello che

ha chiaramente espresso sul piano più strettamente tecnico-giuridico l'onorevole Zoboli, per alcune ragioni che verrò brevemente ad illustrare. In realtà è interessante e anche sentita l'osservazione dell'onorevole Guerrieri sul problema della libertà morale dell'ascendente o del discendente, il quale evidentemente potrebbe, per il prevalere del sentimento familiare, rinunciare ad un diritto, cosicché di fatto il reato non verrebbe tutelato. Ma l'onorevole Guerrieri vorrebbe far assumere dalla legge ad ogni costo la difesa dell'anormalità dei rapporti soltanto tra ascendenti e discendenti. Ma perché si dovrebbe fare una distinzione tra questi rapporti e i rapporti coniugali? Delle due l'una: o ci si irrigidisce su una posizione di principio, e allora si lascia il codice com'è; o si cerca di tener conto della realtà pratica, e allora si deve fare una soluzione comune per tutti i casi.

Ha detto bene l'onorevole Zoboli: Che cosa vogliamo difendere? Il bene della famiglia, ma della famiglia nel suo complesso. E viene, forse, prima degli altri il rapporto coniugale, che è fondamento della famiglia.

Ma la famiglia è tutelata dal codice nel caso di reati che tendono a disgregarla, e il codice non ammette vie di mezzo nel tutelare questo patrimonio della collettività e della civiltà di un popolo. Qui invece c'è un rapporto di individui nell'interno della famiglia, è un rapporto tra le parti. Ora la nostra esperienza ci fa sentire che una nuova realtà si sta formando nelle aule giudiziarie forse addirittura nelle coscienze dei singoli verso questo istituto della famiglia. Noi non crediamo — questa almeno è la mia profonda convinzione — che la famiglia oggi si difenda con l'intervento coercitivo di una legge penale. Io non solo ho una modesta esperienza di aule giudiziarie, ma anche nel campo pratico trovò che questa gioventù bruciata ad un certo punto riconquista il senso della famiglia dopo il crollo di tanti miti posticci che si era creati nella sua coscienza. Noi dobbiamo contribuire all'accrescimento di questa sensibilità moderna della famiglia. Non dico che la famiglia non vada tutelata con norme esecutive, ma non in questi casi, tanto più quando si tratta di piccoli fatti episodici, di atti commessi *una tantum* e di lievissima entità. È il classico gesto d'ira, che matura in condizioni di miseria, in condizioni sociali di disgregazione, per cui è inutile pensare di poter salvare qualche cosa che eventualmente è già rotto con un'imposizione che oggi non è più sentita. Io sento che veramente questa norma non è più legata alla coscienza giuridica sostanziale della

società, quindi va soppressa. È questo il problema di fondo secondo la mia sensibilità. Dando la libertà del perdono forse creiamo veramente uno strumento importante per ricreare il senso della famiglia.

D'altra parte non capisco perché dovremmo fare una distinzione tra ascendenti e discendenti e tra questi e il coniuge. Se accettassimo di considerare che il rapporto tra coniugi è una cosa diversa dal rapporto tra ascendenti e discendenti, veramente ridurremmo il matrimonio a un contrattino. Il matrimonio, invece, non è solo un contratto ma è un istituto fondamentale della famiglia; e allora non può essere considerato il coniuge in modo diverso dagli altri componenti della famiglia.

Credo, perciò, che non ci sia motivo per non aderire alla proposta di legge del collega Preziosi.

MANCO. Io non posso che aderire alla tesi sostenuta dal collega Misasi, poiché egli ha considerato in un modo preciso il problema che dobbiamo risolvere. Siamo tutti concordi nel dover tutelare l'unità morale della famiglia e, quindi, anche l'interesse personale, soggettivo e morale dei componenti della famiglia. Ma il collega Misasi diceva giustamente che non possiamo fare delle divisioni, che non possiamo considerare in modo rigido dal punto di vista penale solo i rapporti tra ascendenti e discendenti ed escludere quelli tra coniugi. Il collega Misasi ha anche giustamente affermato che lo strumento di legge che oggi cerchiamo di varare per escludere la perseguibilità di ufficio diventa uno strumento che ha lo stesso valore della norma attuale del codice ai fini della salvaguardia dell'unità familiare. Come il codice del 1930 con l'articolo 582 riteneva a ragione di salvaguardare l'unità della famiglia attraverso la perseguibilità di ufficio in determinati casi, così oggi, adeguandoci ad una nuova verità sociale e familiare, sentiamo la necessità di un nuovo strumento giuridico che è quello della proposta di legge Graziosi, per raggiungere la stessa finalità della difesa familiare.

D'altra parte c'è, sempre, la scappatoia dell'articolo 572, per cui se un ascendente percuote il discendente o viceversa con un atto sporadico, il fatto può avere soluzione con la pace che ritorna nella famiglia e col perdono; mentre nel caso di comportamento sistematico delittuoso interviene un'altra sanzione penale.

Vi esporrò anche una mia perplessità, per cui, secondo me, una volta modificato l'articolo 582, assumiamo l'impegno di modificare in conseguenza anche l'articolo 570.

PINNA. C'è in proposito una mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Io non l'ho inserita oggi nell'ordine del giorno, perché non ha lo stesso oggetto.

MANCO. Non ha lo stesso oggetto, però non possiamo non guardare questi problemi col medesimo orientamento, perché se perdoniamo al figlio o al genitore di aver prodotto escoriazioni l'uno all'altro, è chiaro che dobbiamo vedere anche il problema della mancata assistenza morale e materiale. Non so come, venendo fuori dall'articolo 582, non cadremmo nell'articolo 570.

Un'ultima considerazione di ordine morale. Secondo la proposta Guerrieri, noi dovremmo dire che, quando marito e moglie sono tornati alla pace coniugale e hanno fatto la remissione della querela, cessano tutte le conseguenze, interpretando così fuori della volontà del magistrato quello che è il sentimento della moglie e del marito. Ma perché non dovrebbe avvenire lo stesso nei rapporti degli ascendenti verso il figlio? Vi dirò che il sentimento del padre e della madre — che io avverto in maniera molto maggiore di quanto non possa sembrare — è un sentimento ancora più vivo nel perdono; e noi lo interpretiamo meglio con la proposta di legge Preziosi.

Non capisco perché noi legislatori non dobbiamo interpretare il sentimento del padre e della madre in una forma più profonda rispetto a quella esistente fra i due coniugi.

Per tutte queste ragioni morali e giuridiche mi pare che la proposta di legge Preziosi debba essere accolta nella sua interezza.

BREGANZE. Non posso che rallegrarmi nel constatare come la diversità delle proposte di legge abbia dato luogo ad una discussione così interessante, che senza dubbio gioverà molto per l'interpretazione della norma.

Debbo, innanzitutto, precisare che tre considerazioni mi avevano indotto a proporre, insieme con il collega Riccio, la soluzione che poi è stata oggetto dell'attuale discussione: prima di tutto, la diversa configurazione che gli articoli 576 e 577 attribuiscono a figure particolari di reati in danno di determinati congiunti; in secondo luogo, la variazione apportata al punto 113 per sottolineare la particolare pericolosità sociale di determinate manifestazioni di prossimi congiunti, quali ascendenti e discendenti; e infine, perché ritenevo che il seguire più da vicino il testo della proposta governativa incidesse meno sul concetto da noi affermato, nel senso che si deve tendere ad una revisione organica.

Ho ascoltato con molto interesse le osservazioni dei colleghi e, pur non conoscendo il testo che su questa materia il Governo si propone di attuare nel quadro generale delle modifiche al codice penale, dichiaro che non intendo irrigidirmi nella formulazione proposta. Ritengo che anche il collega Riccio sia dello stesso avviso. Pertanto, se la Commissione, nella sua maggioranza, reputa più opportuna e più appropriata la soluzione caldeggiata dai colleghi Sforza e Preziosi, non ho difficoltà ad aderire a quest'ultima.

Resta fermo che la discussione generale sul codice penale dovrà essere oggetto di più approfondito esame. Noi vogliamo tutelare la integrità familiare, ma devo dire che l'interpretazione corrente della giurisprudenza è restrittiva: e mi riferisco al concetto di malattia, che a torto è stato esteso.

Non è da escludere che, quando arriveremo all'esame generale del codice penale, dovremo rivedere questo concetto, perché su di esso si dovrebbe pervenire ad una ben diversa determinazione.

Con questa raccomandazione, dichiaro che non avrei difficoltà ad accedere alle più larghe interpretazioni proposte.

ANDREUCCI, *Relatore*. Vorrei cercare di ribadire alcuni concetti che erano a fondamento della mia proposta.

Rapporti di parentela così stretti, quali quelli tra ascendenti e discendenti e tra coniugi, hanno ragion d'essere non solo obiettivamente ma per cause fondamentali che presiedono a questi stessi rapporti. Dire che sarebbe ingiusto tutelare diversamente i rapporti tra ascendenti e discendenti ed i rapporti tra coniugi è una affermazione sentimentale ben presentata ma obiettivamente non giusta, perché il rapporto coniugale emerge non solo da un sentimento ma anche da un complesso di interessi che rendono il rapporto stesso stretto e lungo nel tempo, sì che esso ci accompagna per tutta la vita dal giorno in cui ci si sposa.

I rapporti tra genitore e figlio subiscono invece, una diminuzione di intensità e di valore dal momento in cui il figlio si stacca dai genitori, dal momento in cui il figlio prende nella società il posto che gli compete. Quando il figlio si sposa, il rapporto di soggezione si attenua fino al punto che si diventa un po' soci o compagni. È diverso il rapporto tra padre e figlio, perché è un rapporto che si fonda esclusivamente sul piano sentimentale, perché il figlio se è bene educato, allorché si rende autonomo, può mantenere una certa soggezione rispetto al genitore, ma solamente

in conseguenza del vincolo affettivo da cui è legato. Comunque, ogni passo che il figlio fa verso la sua autonomia costituisce un rallentamento del vincolo affettivo, rallentamento che ovviamente si acuisce col tempo.

Del resto, ognuno di noi che sia padre potrebbe citare, io penso, un esempio personale. Ognuno di noi sa che il vincolo di soggezione del figlio verso il genitore diminuisce col passar degli anni; io stesso ho una esperienza personale che risale all'epoca del mio ritorno dalla prigionia e sono convinto che oggi non ripeterei certo quel gesto che allora compii verso mio figlio, perché penso che oggi egli, fatto grande, potrebbe forse anche reagire. Ma la sua reazione non sarebbe soltanto un atto di rabbia, bensì qualche cosa di più: una ribellione, il senso di aver superato una certa barriera.

Un reato del genere, io penso che possa essere frequente, specie fra la borghesia, sia pure di condizione elevata; perché i figli, attualmente, per un complesso di fatti, hanno acquistato un senso di libertà che è giustissimo, quando non va a ledere la libertà dei genitori.

Per questi motivi, insisterei sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di dare la parola all'onorevole rappresentante del Governo, desidero esprimere il mio ringraziamento all'onorevole relatore per la sua lucida esposizione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò quello che ho già detto nella precedente seduta, cioè che il rappresentante del Governo vuole ancora una volta richiamare l'attenzione della Commissione sulla pericolosità delle riforme parziali. È noto infatti che le riforme da apportare al codice penale sono già pronte, tanto che un giornale romano ne ha parlato in anticipo suscitando uno scandalo.

L'onorevole Breganze un momento fa ha espresso il desiderio di ascoltare la proposta del Governo in merito al provvedimento in esame. Appago tale desiderio dicendo che il Governo propone il seguente testo:

« L'articolo 582 del Codice penale è sostituito dal seguente: « *Lesione personale* — Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli

articoli 583 e 585, eccettuata quella indicata nel capoverso dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Detto questo, occorre affrontare il problema di carattere generale. Ho apprezzato le nobilissime parole pronunciate da tutti e soprattutto le elevate osservazioni dell'onorevole Misasi, che si è richiamato a quanto contenuto nella rivista *Esprit*. Questa mattina abbiamo dinanzi a noi un precetto che non è soltanto cristiano, ma universale: onorare il padre e la madre. Al riguardo si è espresso un nobilissimo sentimento. Ma io chiedo alla Commissione: come vogliamo noi tutelare questo precetto quando modifichiamo così estensivamente l'articolo 582 sino al punto da consentire che non si debba procedere d'ufficio quando qualcuno minaccia o percuote il proprio genitore, offendendo così non soltanto il sentimento cristiano ma anche soprattutto quello civile? Come possiamo noi tutelare in questo modo l'ordine delle famiglie?

Questo è il problema. Il fenomeno dei *teddy-boys*, di questa gioventù bruciata e non bruciata, di questa delinquenza minorile è talmente attuale che noi non possiamo permettere, quando accade un grave fatto tra madre e figlio, tra padre e figlio, che la legge rimanga impassibile di fronte all'accaduto. Ed un fatto del genere, onorevoli colleghi, incide non soltanto sull'ordine familiare, ma in primo luogo e soprattutto su un ordine morale, superiore. Quali che siano le decisioni di questa Commissione, tale principio dovrà rimanere fermo.

Devo, inoltre, osservare che il Governo ha attinto questi suggerimenti da quanto è emerso dai lavori della Commissione per la riforma del Codice penale, per essere più esatti, della riforma Giocoli. Della Commissione facevano parte non soltanto il Presidente Leonardo Giocoli, ma uomini come Annibale Angelucci, Luigi Bianchi D'Espinosa, Federico Comandini, Giacomo Delitala, Guglielmo De Mise, Nicola Fini, Enrico Gatta, Remo Pannain, Arturo Santoro, Gaetano Scarpelli e Giuliano Vassalli. I signori sopra elencati sono degli studiosi di diritto e dei docenti universitari, i quali nell'affrontare il problema hanno detto testualmente: « Quanto al delitto di lesioni, la Commissione ha modificato il capoverso dell'articolo 582 del Codice nel senso che, se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 581 e 582, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 577, n. 1, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Con tale nuov

progetto si è inteso accogliere una riforma sollecitata da ogni parte, nel senso di limitare l'intervento d'ufficio del giudice penale nell'ambito dei contrasti attinenti alla ristretta cerchia familiare. In tale intervento, secondo la formulazione attuale dell'articolo 582, può spesso inasprire, come la pratica giudiziaria ha largamente dimostrato, anziché sopire i cennati contrasti, rendendo il più delle volte impossibile la conciliazione tra coloro che hanno turbato l'unità della comune famiglia, nonostante ogni desiderio di pacificazione, che trova un ostacolo insormontabile nelle gravi conseguenze che si ricollegano alla condanna penale. È parso, quindi, opportuno stabilire che il delitto di lesioni sia punibile, qualora la malattia derivatane non abbia una durata superiore ai dieci giorni, a querela della persona offesa, che sia coniuge, fratello, sorella, padre adottivo o madre adottiva, o figlio adottivo o affine in linea retta rispetto all'autore del reato. Si è, invece, mantenuta ferma la procedibilità d'ufficio, allorché il delitto sia commesso contro l'ascendente o il discendente in quanto, in casi siffatti, il più stretto vincolo di sangue, che corre tra il soggetto attivo e quello passivo del delitto, rende più grave la turbativa arrecata all'ordine familiare e richiede il pronto e immediato intervento del magistero punitivo. Come è poi ovvio, resta ferma la perseguibilità in ogni caso in cui alle lesioni tra parenti incidono quelle ulteriori aggravanti che rendono, di per sé, il reato perseguibile d'ufficio, anche se le lesioni siano guarite entro dieci giorni ».

Queste sono le conclusioni cui è pervenuta la suddetta Commissione di studio. Naturalmente la nostra Commissione ha libertà di valutazione e di decisione. Devo però osservare che da parte di qualcuno si è fatta confusione su quello che è il delitto contro la famiglia e quello contro la persona. I due istituti sono completamente diversi. I delitti contro la famiglia sono quelli contro il matrimonio, contro la morale familiare, contro lo stato di famiglia e contro l'assistenza familiare; quelli contro la persona sono il genocidio e tutte le altre forme di repressione umana.

Penso, quindi, che non si possa neppure parzialmente ed in via subordinata aderire alle cose che ha proposto l'onorevole relatore. Io sono nettamente contrario a qualsiasi contemperamento.

Circa l'ambiente sociale, credo che sarebbe necessario fare una statistica per conoscere quanti sono stati i reati commessi: forse ci saremmo accorti che essi non sono stati molti

e che il magistrato, tutte le volte in cui si è trovato a decidere intorno a questi casi, ha saputo trovare nella sua umanità la formula di condanna o di perdono a seconda delle circostanze...

AMADEI. Storcendo la legge...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è vero, onorevole Amadei, l'elemento determinante è sempre l'ambiente sociale. Io vorrei richiamare l'attenzione di tutta la Commissione sul fatto che se noi allarghiamo i freni in una materia di questo genere, non soltanto faremo male ma addirittura malissimo perché è chiaro che in determinati ambienti sociali, quando si è allentato il rigore della legge, si è portati indiscutibilmente per predisposizione personale, per malattia o per altri motivi ad usare violenza contro i propri genitori.

Per queste considerazioni il Governo si dichiara contrario all'adozione di un testo diverso da quello che ha proposto.

COMANDINI. Il mio nome (insieme con altri del mio maggiori) è stato fatto dall'onorevole Sottosegretario di Stato, in quanto feci parte della cosiddetta Commissione Giocoli. La quale decise nel senso più ristretto che l'onorevole Sottosegretario stesso, leggendone il verbale, vi ha fatto conoscere. Debbo perciò dire che la mia opinione di allora, come del resto quella di altri componenti della Commissione, fu nel senso più ampio che ancor oggi credo debba essere affermato. È naturale che, facendo parte di un *corpus* collettivo e avendo la maggioranza deciso diversamente, io non potessi che piegarvi all'opinione della maggioranza.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Sottosegretario sul merito, voglio rilevare che parliamo di casi più meno frequenti, senza sapere quanto frequenti essi sono. Ma possiamo empiricamente rispondere, noi avvocati, che assai spesso casi di questo genere accadono e sono decisi o col formale ossequio della legge a scapito dell'equità, o — più spesso — ossequio all'equità, se volete, ma forzando i cancelli della legge. I magistrati fanno benissimo a regolarsi in questo secondo modo, ma evidentemente non ci guadagna la giustizia, né il prestigio della giustizia, che vuole l'applicazione della legge in ogni caso.

Detto questo, debbo aggiungere che non credo affatto all'efficacia intimidatrice che avrebbe la legge mantenendo il procedimento d'ufficio, in contrapposizione del perseguimento soltanto a querela di parte. Credo invece che i danni sostanziali all'unità della famiglia determinati dal rigore formale della

legge nei casi di piccoli incidenti, come quello del figlio ubriaco che torna a casa e dà uno spintone alla madre, siano assai maggiori di quelli che stanno alla base delle considerazioni di coloro che sostengono la necessità di tener stretti i freni in un momento in cui l'istituto familiare è indiscutibilmente in crisi ed ha bisogno di cure. Tra le cure io pongo invece proprio questa, di cui stiamo discutendo, perché viene ad eliminare molti casi che vulnerano a fondo l'unità familiare. Sarebbe a mio avviso una sopravvivenza completamente illogica quella di lasciare che siano punibili non a querela di parte ma con procedimento d'ufficio i reati di lesioni lievi dell'ascendente contro il discendente, o viceversa.

Per questo voterò nel senso integrale, senza sentirmi in contraddizione col deliberato della Commissione Giocoli.

ANDREUCCI, *Relatore*. Dato che ieri era fissata una riunione del Comitato ristretto, ma non siamo riusciti a trovarci insieme, e dato che la discussione di questa mattina è stata maggiormente approfondita, senza voler fare una proposta dilatoria, suggerirei di tornare a discutere la questione in una riunione del comitato fissata per mercoledì prossimo, in modo che giovedì si possa arrivare esclusivamente all'approvazione del testo che potrà essere concordato dal comitato.

ZOBOLI. Dopo l'esame approfondito di questa mattina, è inutile ricominciare a discutere. Sono già parecchi mesi che la proposta di legge è all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comprendo il tentativo del relatore; tuttavia non si dolga l'onorevole Zoboli se abbiamo differito di qualche mese un dibattito che già iniziammo in linea generale e che oggi abbiamo potuto riprendere in modo approfondito. Lo esige la materia.

Accingiamoci, quindi, a prendere con responsabilità le nostre decisioni.

MIGLIORI. L'onorevole Andreucci ha fatto una proposta di rinvio; prego il Presidente di metterla in votazione.

PRESIDENTE. Mi pareva che la Commissione si fosse già, nella sua maggioranza, manifestata contraria. Poiché l'onorevole Migliori insiste, metto in votazione la proposta di rinviare la discussione.

(Non è approvata).

PRESIDENTE. Siamo, quindi, di fronte a cinque posizioni, ridotte a quattro in seguito alla precisazione dell'onorevole Sforza che non si parli più di « motivi abietti » e di « servizie ». Le quattro posizioni, muovendo dalla più ampia, mi sembrano le seguenti, che

costituiranno anche l'ordine della votazione. La prima è quella Preziosi, a cui ha aderito l'onorevole Sforza: con essa si esclude la perseguibilità d'ufficio, e si ammette pertanto la querela, eccettuate le ipotesi che sono configurate nell'articolo 577, n. 1 (ascendente e discendente) e nell'articolo 577 ultimo comma (altri componenti del gruppo familiare).

Viene poi la proposta Andreucci, la quale accetta la procedibilità per querela in tutti i casi previsti dalla proposta Preziosi, eccetto in quello di lesioni del discendente in danno dell'ascendente. Quindi egli include l'ultimo comma dell'articolo 577 e il n. 1 dell'articolo 577, ma solo per quanto riguarda l'ascendente.

Poi c'è la proposta Guerrieri di emendamento alla proposta Breganze-Riccio, la quale si limita ai casi dell'articolo 577, ultimo comma, escludendo i figli adottivi, il padre e la madre adottivi.

Infine c'è la proposta Breganze-Riccio.

Voteremo quindi per primo l'articolo nel testo Preziosi con l'intesa di passare successivamente alle altre nel solo caso di reiezione.

Pongo in votazione la proposta Preziosi che consta del seguente articolo unico:

« L'articolo 582 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Lesione personale. — « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, eccetto quelle indicate al numero 1° e nell'ultimo capoverso dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

(*E approvata.*)

La proposta di legge Preziosi sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna:

(*Segue la votazione.*)

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

PREZIOSI OLINDO: « Modifiche dell'articolo 582 del Codice penale » (291):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	8

(*La Commissione approva.*)

A seguito della votazione, sono assorbite le proposte nn. 352 e 658.

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Leonetto, Amiconi, Andreucci, Bisantis, Bologna, Breganze, Bufardecì, Cocco Maria, Comandini, Dante, Dominè, Gonella Giuseppe, Kuntze, Manco Clemente, Migliori, Misasi Riccardo, Musotto, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Sforza, Sinesio, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI